

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

LUCIANA GOISIS

Pandemia e violenza di genere

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
10 dicembre 2022

Pandemia e violenza di genere

Sommario

1. Il fenomeno in cifre. – 2. La lettura criminologica. – 3. La legislazione penale recente: effettiva?

Abstract

Il saggio ripercorre i dati statistici relativi al fenomeno della violenza di genere nell'epoca pandemica, dati che segnalano una impennata della violenza nei confronti delle donne in questi anni. Il saggio si interroga sulla lettura criminologica che può essere fornita di un simile incremento statistico, analizzando anche la recente legislazione penale di contrasto alla violenza di genere per saggiarne l'effettività in relazione al contenimento di tale fenomeno.

The essay retraces statistical data on gender violence in the pandemic era, data which signals a great increase of violence against women in those years. The essay questions about the criminological lecture that can be made with reference to similar statistical increase, analyzing also the recent penal legislation on the contrast to gender violence in order to detect its effectiveness in relation to the containment of this phenomenon.

1. Il fenomeno in cifre

Risulta significativo quanto l'Istat scrive in merito alla relazione fra pandemia e violenza di genere¹

* Professoressa associata di Diritto Penale, Università di Cagliari. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

¹ Fiorente la letteratura sul tema. Tra gli altri contributi, si vedano: I. Pellizzone, *Violenza di genere e Covid/19: impatto sulle donne e sui minori delle misure restrittive in una prospettiva di diritto costituzionale*, p. 1 ss., in corso di pubblicazione: fonte sito Iris Unimi; Id., *Violenza di genere e condizione femminile: la pandemia come punto di svolta?*, in *Notizie di Politeia*, 2021, 10, p. 1 ss.; B. Pezzini, *Esterno e interno nella pandemia: persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e domestici dal punto di vista di genere in tempi di lockdown*, in *BioLaw Journal*, 2020, p. 3 ss.; Commissione di inchiesta sul femminicidio del Senato (2020), *Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da covid-19*, al sito www.senato.it; G. Barbara, F. Facchin, L. Micci, M. Rendiniello, P. Giulini, C. Cattaneo, P. Vercellini, A. Kustermann, *Lockdown, and Intimate Partner Violence: Some Data from an Italian Service and Suggestions for Future Approaches*, in *Journal of Women's Health*, 10 (29), 1 ss.; G. Moffa, M. Chirivì, *La violenza di genere confinata tra le pareti domestiche durante il lockdown*, in *Culture e Studi del Sociale*, 5 (2), p. 559 ss.; L. Ronchetti, *Il genere e la pandemia costituzionale*, in G. Palmieri, (a cura di), *Oltre la pandemia*, ESI, 2020, p. 1057 ss.; B. Poggio, *Se il virus non è democratico. Squilibri di genere nella pandemia*, in *Sociologie*, 2020, 1 (1), p. 37 ss.; C. Lunghi, *I maltrattamenti domestici durante la pandemia: le donne vittime e prota-*

nell'ultimo Rapporto del 24 novembre 2021, intitolato "Effetti della pandemia sulla violenza di genere". Scrive l'ente di ricerca: "la pandemia Covid-19 e le misure adottate per il contenimento della sua diffusione (ad esempio il confinamento tra le mura domestiche), così come il dispiegarsi delle conseguenze socio-economiche della crisi innescata dall'emergenza sanitaria, possono aver accentuato il rischio di comportamenti violenti. Molti studiosi e *stakeholders* hanno parlato di una emergenza nella emergenza, mentre UN WOMEN – l'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne – la definisce una emergenza-ombra legata alla pandemia (*shadow pandemic*) o una crisi nascosta (*shadow crisis*). Alle difficoltà delle donne che subiscono la violenza vanno affiancate, inoltre, le criticità presentate per i minori che vivono nelle situazioni di violenza e le difficoltà amplificate per i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le donne straniere e con disabilità, o appartenenti a realtà sociali ed economiche svantaggiate"².

L'Istat segnala immediatamente dopo che diverse sono le possibili spiegazioni: si può trattare di un aumento delle vittime della violenza, ossia di nuovi casi, oppure di una recrudescenza della violenza preesistente alla pandemia, che ha assunto una maggiore gravità, o ancora si potrebbe trattare di un aumento delle sole richieste di aiuto per violenze insorte in precedenza. Scenari, questi, che possono essere anche compresenti e diversamente interrelati, precisa l'Istat.

Può essere utile fornire alcune cifre per cogliere meglio l'entità del fenomeno in parola³.

Rilevano innanzitutto i dati elaborati sulla base delle indicazioni dei Centri Antiviolenza. Sono oltre 15 mila le donne che nel 2020 hanno iniziato il percorso personalizzato di uscita dalla violenza presso i Centri Antiviolenza. Più del 90% delle donne, circa 13.700, si è rivolta a un Centro Antiviolenza per la prima volta proprio nel 2020. Il 5,6% di queste ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza a marzo e il 15% lo ha fatto tra aprile e maggio, superando le restrizioni previste a causa dell'emergenza sanitaria. Gli interventi in emergenza sono stati infatti più frequenti in questi tre mesi. Considerando i casi in cui è presente l'informazione sulla durata della violenza (circa 10.400), emerge che per il 74,2% delle donne, circa 7.700, la violenza non è nata con la pandemia ma pre-esisteva: il 40,6% delle donne subisce violenza da più di 5 anni, il 33,6% da 1 a 5 anni. La risposta dei Centri Antiviolenza è stata efficiente: al 12,6% delle donne è stato offerto il servizio di pronto intervento e messa in sicurezza, al 14,2% il percorso di allontanamento dalle situazioni della violenza e al 18% il sostegno per l'autonomia. Per rispondere ai bisogni delle donne, i servizi maggiormente offerti dai Centri nel 2020 sono stati l'ascolto (97,1%) e l'accoglienza (82,8%)⁴.

Un primo punto fermo: *la violenza di genere era preesistente, ma la pandemia l'ha fortemente accentuata dal punto di vista quantitativo*.

Significativi sono anche i dati che provengono dalle chiamate al numero "1522". Nei primi nove mesi del 2021 le richieste di aiuto al "1522" delle vittime tramite chiamata telefonica o via *chat* sono state 12.305 (15.708 nel 2020 e 8.647 nel 2019). Tali dati evidenziano che le misure restrittive alla mobilità, adottate per il contenimento della pandemia, hanno amplificato nelle donne la paura per la propria incolumità. Nei primi nove mesi del 2020 si è osservato, infatti, un aumento delle segnalazioni di violenza in cui la vittima si è sentita in pericolo di vita per sé o per i propri cari (3.583 contro 2.663 nel 2019). Al contrario, la riduzione delle restrizioni negli stessi mesi del 2021 ha portato a una diminu-

goniste di un futuro diverso, al sito www.pubblicatt.unicatt.it; C. Peroni, P. Demurtas, *Emergenza nell'emergenza o problema strutturale? La violenza di genere ai tempi del Covid-19*, in *International Journal of Gender Studies*, 2021, 10 (19), p. 295 ss.

2 Istat, *Effetti della pandemia sulla violenza di genere*, 24 novembre 2021, p. 1, al sito www.istat.it.

3 Il Rapporto dell'Istat fornisce una lettura della violenza di genere negli anni della pandemia, grazie all'utilizzo dei dati inediti provenienti dalla Rilevazione sulle utenti dei Centri antiviolenza (CAV), dalle chiamate al "1522", il numero di pubblica utilità istituito dal Dipartimento per le pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, e dai dati su denunce alle Forze di Polizia e omicidi, provenienti dal Ministero dell'Interno.

4 Istat, *op. cit.*, p. 2.

zione delle segnalazioni di violenza in cui la vittima percepiva pericolo imminente (2.457 nel 2021)⁵.

Un secondo punto fermo: *la violenza di genere si è aggravata in termini qualitativi, con una escalation del pericolo per la vita delle donne.*

Da ultimo, l'Istat riflette sui dati provenienti dalle denunce alle Forze dell'ordine e dal *database* sugli omicidi. Dai dati delle Forze di polizia emerge un forte calo delle denunce per maltrattamenti, *stalking* e violenza sessuale – i c.d. reati spia – nei mesi del *lockdown* e un nuovo aumento nei mesi successivi⁶. La diminuzione delle denunce di maltrattamento è soprattutto legata al maggiore controllo attuato da parte dei *partners* e dei familiari conviventi, conseguente al confinamento in casa. Ciò comprova di fatto che, durante il *lockdown*, la casa si è trasformata in una prigione per la donna, costretta a vivere senza soluzione di continuità insieme all'uomo maltrattante, il quale non è divenuto meno violento: semplicemente è divenuto più difficile per la donna rivolgersi alle forze dell'ordine o ai servizi sociali. Le misure restrittive contro la pandemia hanno poi sottolineato le differenze della violenza contro gli uomini e le donne. Le donne sono uccise sempre di più tra le mura domestiche, da *partners* e parenti. Gli uomini sono invece uccisi in prevalenza da persone che non conoscono, da conoscenti e nell'ambito della criminalità organizzata. Scrive infine l'Istat: "la punta dell'*iceberg* della violenza, gli omicidi, è comunque stabile nel tempo per le donne (che vengono uccise con armi da taglio, da fuoco, armi improprie e, più frequentemente degli uomini, con le percosse o in altri modi, come l'asfissia e lo strangolamento)"⁷.

Un terzo punto fermo: *le donne sono uccise sempre di più tra le mura domestiche, da partners e parenti.*

Quanto alla *tipologia delle violenze* l'Istat evidenzia che nove donne su 10 segnala di aver subito violenza psicologica, il 67% violenza fisica e il 49% minacce, il 38% violenza economica. I racconti descrivono il perpetrarsi di più tipologie di violenze: sono solo il 16,3% quelle che hanno subito un unico tipo di violenza mentre il 10,5% ne ha subite più di quattro. Le associazioni più frequenti tra i diversi tipi di violenza sono: violenza fisica e violenza psicologica (13,5%); violenza fisica insieme a minacce, violenza psicologica ed economica (11,1%); violenza fisica con minacce e violenza psicologica (11%). Nel 59,8% dei casi l'autore della violenza è il *partner* convivente, nel 23% un *ex partner*, nel 9,5% un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono solamente il restante 7,7%. Se si considerano le tre combinazioni di violenza analizzate precedentemente, l'autore è quasi esclusivamente il *partner* (attuale o *ex*): per la violenza fisica e quella psicologica le percentuali raggiungono l'86% (68% da *partner* attuale e 18% da *ex partner*); per la violenza fisica insieme alle minacce, alla violenza psicologica e a quella economica l'89% (75% da *partner* attuale e 14% da *ex partner*); per la violenza fisica con le minacce e la violenza psicologica l'87% (70% da *partner* attuale e 17% da *ex partner*)⁸.

5 *Ibidem*. Le donne hanno cercato aiuto maggiormente attraverso il telefono e da casa, non potendo verosimilmente sporgere denuncia in presenza costante del *partner*, con il timore che una denuncia avrebbe avuto un impatto grave sulla loro incolumità a causa della convivenza forzata.

6 L'andamento dei "reati spia" della violenza di genere (maltrattamento, *stalking* e violenza sessuale), denunciati alle Forze di polizia, è decrescente tra gennaio 2019 e aprile 2021. Al di là delle oscillazioni di carattere stagionale, ciò è evidenziato sia nei valori assoluti sia considerando l'incidenza degli stessi reati sulla popolazione. L'effetto delle misure restrittive è stato molto contenuto rispetto alla maggior parte degli altri delitti denunciati, in quanto i reati spia si verificano in misura pressoché esclusiva (per i maltrattamenti verso familiari o conviventi o, fatto non trascurabile, per lo *stalking* e le violenze sessuali) proprio all'interno delle mura domestiche. La diminuzione delle denunce è legata a diversi fattori, *in primis* al maggiore controllo della donna da parte di *partner* e familiari, ma anche alla difficoltà ad entrare in contatto con soggetti esterni alla famiglia per il timore della pandemia. Cfr. Istat, *op. cit.*, p. 5.

7 *Ibidem*, p. 2 e 8.

8 *Ibid.*, p. 3.

In breve e volendo sintetizzare l'esito dei dati statistici: *la violenza di genere in età pandemica aumenta quantitativamente e si aggrava qualitativamente, confermandosi nella sua dimensione prevalente, ossia quella di violenza domestica*⁹.

2. La lettura criminologica

Una lettura criminologica dell'incremento della violenza di genere in tempo di pandemia non può prescindere da una disamina della c.d. *Battered Women Syndrome*, che può aiutare meglio a comprendere la vulnerabilità della donna vittima di violenza di genere e il carattere esponenziale con cui tale violenza si è manifestata in ragione della convivenza forzata imposta dal *lockdown*.

Come si può definire e delineare la sindrome della donna maltrattata?

“*Battered Woman Syndrome*” è la formula con la quale viene nominato quell'insieme di cambiamenti psicologici che occorrono dopo l'esposizione ad abusi ripetuti. Come chiarisce Walker, “l'uso della teoria del trauma insieme alla comprensione della psicologia femminista, l'oppressione, la mancanza di potere, e le teorie di rinforzo come quella dell'impotenza appresa aiutano a capire l'impatto psicologico della violenza fisica, sessuale e del grave abuso psicologico sulla donna maltrattata”¹⁰.

Si ricostruiscono spesso anche le caratteristiche dell'autore e della vittima di abusi, che tuttavia hanno solo un valore indicativo: il *batterer* è generalmente un soggetto non affetto da patologie psichiatriche, il quale ha introiettato una visione patriarcale dei ruoli di genere, a sua volta spesso vittima di abusi in età infantile, secondo il ben noto ‘ciclo ripetitivo degli abusi’. La *battered woman*, frequentemente con bassa stima di sé, condivide la medesima visione patriarcale dei ruoli di genere, considerandosi responsabile della situazione di maltrattamento in cui vive e ritenendosi l'unica in grado di porvi fine¹¹.

Tale sindrome è non a caso considerata una *species* del più generico disturbo *post*-traumatico da *stress* (*PTSD*), contemplato nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (*DSM*). Si tratta di vari pensieri, sentimenti ed azioni che logicamente seguono ad una esperienza di paura che un soggetto si aspetta si possa ripetere. La c.d. *fight or flight response* è largamente documentata nella letteratura per descrivere l'impatto psicologico del trauma. Tre sono gli indicatori di un *PTSD*: disturbi

⁹ Sia consentito il rinvio, sulla dimensione statistica della violenza di genere quale violenza domestica, a L. Goisis, *La violenza sessuale: profili storici e criminologici. Una storia di 'genere'*, in *Dir. Pen. Cont.*, 31 ottobre 2012, p. 1 ss., nonché più di recente, in merito alla natura della violenza di genere, al concetto di genere e al dato statistico aggiornato, a Id., *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, Jovene, 2019, p. 339 ss. Ricordiamo come, in linea di prima approssimazione, il termine “genere” viene utilizzato in una accezione per la quale esso non è identificabile solo con il sesso biologico, bensì indica un ruolo differenziato attribuito socialmente all'uomo e alla donna, una differenza non più solo corporea, ma di tipo culturale, sociale, economico e storico e come emerga, in tal modo, la funzione del concetto di genere, ossia quella di portare alla luce le pratiche sociali implicite che nascondono relazioni di potere asimmetriche tra i sessi: essendo concetto storicamente e culturalmente condizionato, è soggetto all'evoluzione e al cambiamento e dunque lo strumento ideale per criticare l'oppressione delle relazioni di genere. Proprio partendo da tale presupposto, è stato possibile inquadrare la violenza di genere quale concetto con il quale si nominano tutte le forme di violenza psicologica, fisica e sessuale perpetrate ai danni di vittime femminili “in quanto donne”, oggetto di criminalizzazione da parte del diritto penale.

¹⁰ Così L. E.A. Walker, *Battered Women Syndrome and Self-Defense*, in *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*, 1992, vol. 6, p. 321 ss., in part. p. 326 s. Cfr. altresì, nella letteratura italiana, A. Szegő, *Ai confini della legittima difesa. Un'analisi comparata*, Cedam, 2003, p. 245 ss. Si veda infine B. L. Russel, *Attitudes Toward Battered Women Who Kill*, in *Criminal Justice and Behavior*, 2006, vol. 33, p. 219 ss.

¹¹ A. Szegő, *Ai confini*, cit., p. 245 ss.

cognitivi, sintomi di elevata eccitabilità, e sintomi di rimozione elevati. Tra i primi, si manifestano di frequente confusione cognitiva, *deficit* di attenzione e di concentrazione, effetti che si riscontrano soprattutto nelle donne maltrattate, le quali hanno spesso, quando poste in situazioni di maltrattamento, *flashbacks* che le inducono a rivivere frammenti dei precedenti abusi incrementando la loro percezione di pericolo. Elevati sintomi di eccitabilità si riscontrano altresì nella donna maltrattata: la donna è preparata al combattimento (*fight*) e la sua aumentata predisposizione a combattere è dovuta a dei meccanismi di cambiamento fisico e neurochimico. La *battered woman* diventa estremamente vigile e attenta a cogliere i segni di qualsiasi potenziale pericolo, a riconoscere i piccoli segnali di una aggressione imminente, e spesso agisce in maniera estremamente ansiosa, con reattività psicologica e decisioni impulsive, con poca attenzione alle conseguenze di lungo periodo delle proprie azioni. Pensieri ossessivi e intrusivi la caratterizzano, muovendola a credere di essere l'unica in grado di calmare il tiranno di casa. Infine, sintomi di rimozione sono molto comuni in questa sindrome. Diniego, minimizzazione e repressione sono le tecniche utilizzate per evitare di far fronte alla pericolosità della situazione: la donna maltrattata si isola, specie in concomitanza con l'accrescersi del potere e del controllo che l'uomo maltrattante esercita su di lei. Sebbene la donna maltrattata possa apparire fervidamente leale al suo *batterer* agli occhi esterni, di fatto, essa mantiene questo atteggiamento per mantenere il *batterer* il più calmo possibile; quando lontana dall'uomo e in condizioni che reputa sicure, appare più propensa ad ammettere la violenza ripetuta e gli abusi subiti, mostrando la paura e il dolore¹².

Quanto alle dinamiche della *battering relationship* esse si strutturano sul c.d. circolo della violenza: una prima fase, chiamata *tension-building*, preparatoria rispetto all'attacco del *batterer*, una seconda fase che coincide con l'aggressione violenta (*acute battering incident*), un'ultima fase, nella quale quest'ultimo promette che la violenza non si ripeterà e torna a mostrarsi amorevole (*loving contrition* o *absence of tension*)¹³. Fasi che si susseguono ripetutamente spesso all'infinito.

Ebbene, questa concisa descrizione della sindrome della donna maltrattata consente di cogliere a pieno e nitidamente l'incremento e il carattere esponenziale, in termini di vittimizzazione, della violenza domestica in un contesto di convivenza ravvicinata e coattiva quale quello che la pandemia ha imposto in concomitanza con le misure di forte restrizione alla libertà di circolazione volute dal governo per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19.

Di fatto, gli stretti e angusti confini delle mura domestiche hanno potenziato – come si evince dalla fotografia restituitaci dai dati statistici – il circolo della violenza, non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi, posto che sono aumentate in maniera evidente le situazioni nelle quali le donne, costrette alla convivenza forzata, hanno temuto per la loro vita e, in molti casi, hanno perduto la vita.

Siffatti effetti della pandemia sulla violenza di genere devono essere inquadrati in una cornice criminologica più ampia: generalmente la ricerca criminologica tradizionale non ha studiato approfonditamente gli effetti delle pandemie sulla società, ma la loro rilevanza appare chiara. Come è stato acutamente sottolineato da uno studioso della criminologia storica, “esse innescano forme di devianza e conflitti violenti, pregiudicando i rapporti individuali e collettivi”¹⁴.

“Un tipico meccanismo psicosociale che tende a manifestarsi in occasione della diffusione imprevista e incontrollata di malattie gravi è la cosiddetta “costruzione del nemico”. Ossia un processo più

12 Si permetta il rinvio a L. Goisis, *La legittima difesa delle donne negli Stati Uniti d'America. Una questione di “genere”*, in C. Pecorella, (a cura di), *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis, 2022, p. 87 ss., in part. p. 88 s.

13 Così efficacemente descrive la sindrome L. E.A. Walker, *op. ult. cit.*, p. 327 s. Cfr. L. Goisis, *op. ult. cit.*, p. 89 s.

14 P.P. Martucci, *Panico sociale e violenza in tempo di pandemia. Il caso del colera nell'Italia meridionale*, in *Rass. It. di Criminologia*, 2020, 4, p. 252 ss.

o meno consapevole che tenta di ricostruire/rinforzare la coesione comunitaria collocando al di fuori dei confini della nazione, della classe, del gruppo l'origine e/o la responsabilità dell'evento catastrofico. Contestualmente, l'assenza o la contraddittorietà di spiegazioni ufficiali attendibili circa l'origine e/o la cura del male incoraggia le masse a percorrere le "scorciatoie cognitive"¹⁵.

Non è dunque escluso che a questo meccanismo sia riconducibile anche la violenza di genere quale forma di manifestazione di una violenza recondita nei rapporti individuali generata dalla pandemia. È ben noto che in tempi di crisi economica o in conseguenza di grandi rivolgimenti sociali la violenza familiare aumenta, a causa del maggior livello di pressione psicologica, economica, nonché in ragione di una montante incertezza e della percezione di perdita di controllo sulla propria vita. Così come vi è letteratura sull'aumento della violenza intrafamiliare in situazioni di prossimità e contiguità¹⁶. Come dicevamo, la gravità della violenza di genere, nel caso della pandemia da Covid-19, è stata acuita proprio dall'isolamento e dalla convivenza forzata con l'abusante per lunghi periodi di tempo.

Ciò che è certo è che "gli eventi pandemici riaccendono i problemi latenti, enfatizzano quelli esistenti e ne creano di nuovi"¹⁷. Questo è senz'altro accaduto anche sul terreno della violenza di genere.

Come icasticamente osservato: "la violenza di genere è un fenomeno sociale, legato a ruoli e comportamenti che la società stabilisce per i due sessi. Ma non è solo la società a essere messa in questione. C'è per lo meno anche la cultura, che contribuisce all'accettabilità sociale della violenza sulle donne. Perciò la violenza di genere è anche un fenomeno culturale. In forza del quale il sesso femminile (il modo di percepire e di stabilire rapporti tra i sessi) è uno dei fattori socio-ambientali che possono dar luogo a una predisposizione specifica delle donne a subire certe aggressioni e a diventare soggetti passivi di certi reati. Nel linguaggio dei criminologi è un fattore di vittimizzazione della donna rispetto ai reati a vittima personalizzata perpetrati nel circoscritto ambito del rapporto intersubiettivo tra autore e vittima"¹⁸.

Questa intima relazione fra violenza di genere e corpo sociale può spiegare in definitiva come la destabilizzazione del secondo, persino nelle sue fondamenta culturali, ad opera della pandemia, abbia influito anche sulla prima, aggravandone le manifestazioni tipiche.

3. La legislazione penale recente: effettiva?

Occorre chiedersi se, a fronte della situazione ingravescente generata dalla pandemia sul terreno della violenza di genere, la legislazione penale si sia rivelata effettiva.

Al fine di rispondere a un simile interrogativo, risulta imprescindibile una disamina di uno dei più recenti provvedimenti legislativi in materia di violenza di genere e mi riferisco segnatamente al c.d. Codice Rosso¹⁹.

La legge n. 69/2019, meglio nota sotto la formula *Codice Rosso*, intitolata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza

¹⁵ *Ivi*, p. 253.

¹⁶ Per maggiori approfondimenti si veda B. Poggio, *op. cit.*, p. 43 s.

¹⁷ Così P.P. Martucci, *op. cit.*, p. 258.

¹⁸ Così A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2015, n. 1, p. 437. Sulla vittimizzazione femminile, si veda D. Young, *Risk, Property, and Sexual Assault*, in *Sociologia del diritto*, 2009, 2, p. 93 ss., in part. p. 98 ss.

¹⁹ Per gli altri provvedimenti penali in materia di violenza di genere, in particolare la c.d. legge sul femminicidio, ossia la legge n. 119/2013, sull'evoluzione legislativa in materia, nonché sulla Convenzione di Istanbul, si rimanda diffusamente a L. Goisis, *Crimini d'odio*, cit., p. 348 ss.

domestica e di genere”, contempla novità significative, che riguardano la disciplina penale sostanziale, processuale e dell’esecuzione penale, in rapporto a diversi delitti contro la persona (e non solo). L’espressione ‘Codice Rosso’, con la quale è stato definito dai *media* il d.d.l. che ha preceduto la legge omonima, si riferisce ad un percorso preferenziale e d’urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere, al fine di tutelare maggiormente le vittime²⁰. La legge vuole rafforzare, infatti, le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

Sotto questo primo profilo, dunque, il provvedimento si è rivelato particolarmente utile ed efficace nella situazione emergenziale della pandemia, nella quale le difficoltà per le vittime di denunciare e la necessità che si provvedesse con urgenza in ordine agli episodi di violenza di genere e domestica che venivano con fatica portati alla luce e denunciati hanno reso ancor più evidente l’esigenza di un intervento celere dell’autorità giudiziaria in questa materia.

Dal punto di vista delle riforme processuali, basti ricordare che, nell’ottica di un ‘Codice Rosso’, si prevede una accelerazione dei tempi processuali, esemplificata dalla previsione, in caso di *notitiae criminis* relative a delitti di violenza domestica e di genere, di un immediato rapporto da parte della polizia giudiziaria, al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministero, dovrà entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. La polizia giudiziaria dovrà procedere altrettanto celermente al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero. Significativa è – a nostro avviso – anche la previsione di una apposita formazione in materia di violenza di genere per gli operatori di polizia: l’esperienza mostra infatti che spesso è la mancata formazione delle forze dell’ordine, a dispetto del quadro legislativo, ad impedire una efficace tutela delle vittime di violenza di genere²¹. Lo dimostra la stessa recente condanna, nella nota vicenda *Talpis* (ma numerosi sono i casi simili), da parte della Corte EDU per violazione degli artt. 2 e 3, nonché 14 della CEDU, nella forma della discriminazione di genere, per aver lasciato senza tutela una donna vittima di prolungata violenza domestica, nonostante le ripetute denunce della medesima²².

In questa direzione, e a riprova della effettività della recente legislazione penale nel contrasto alla violenza di genere in tempo di pandemia, si è posto anche l’apparato relativo alle misure cautelari.

In particolare, si segnala la deroga alla sospensione del procedimento e dei termini previsti per il compimento di atti processuali, prevista nell’art. 83, comma 3, lett. a) e b), del d.l. n. 18 del 2020 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*), come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020: tale sospensione non opera infatti “nel caso di cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad

20 Cfr. G. L. Gatta, *Il disegno di legge in tema di violenza domestica e di genere (c.d. Codice Rosso): una sintesi dei contenuti*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2019, p. 1. Si veda altresì il testo di legge, disponibile al sito www.penalecontemporaneo.it.

21 Cfr. sul punto C. Pecorella, *Sicurezza vs libertà?*, *La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio fra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2016, p. 13. L’elevato numero oscuro in materia di violenza di genere dipende, come i dati empirici relativi al fenomeno evidenziano, anche dalla sfiducia che le donne nutrono nelle forze di polizia e come sottolinea l’A. nella “mancanza di professionalità e di solidarietà da parte delle forze dell’ordine, che portano le donne a ritenere preferibile una gestione privata e silenziosa della violenza sofferta, percependo la risposta delle istituzioni preposte alla loro tutela come inadeguata se non addirittura umiliante”.

22 Cfr. Corte EDU, 2 marzo 2017, No. 41237/14, *Talpis v. Italia*, reperibile al sito www.penalecontemporaneo.it, con nota di R. Casiraghi, *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2017, 3, p. 378 ss.

obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”, e nel caso dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare. Quest’ultimo provvedimento si rivela di cruciale importanza nei casi di violenza domestica, soprattutto, ma non solo, in tempo di pandemia, perchè, come è stato sottolineato, “non fa ricadere sulla donna e sugli eventuali figli l’onere di abbandonare le mura domestiche e di trovare un nuovo alloggio, cosa che può risultare particolarmente difficile anche per ragioni economiche, ma sull’autore del reato, ovvero sull’uomo maltrattante”²³. La pandemia, da questo punto di vista, ha evidenziato l’importanza della misura, la qual cosa potrebbe indurre l’autorità giudiziaria in futuro ad una più ampia applicazione di tale misura cautelare²⁴.

Il “Codice Rosso” interviene, tuttavia, anche sotto il profilo del diritto penale sostanziale, introducendo quattro nuove fattispecie criminose²⁵.

Dal punto di vista che più strettamente interessa qui, occorre segnalare che viene opportunamente previsto il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si prevede infatti: “1. Dopo l’articolo 387 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 387-*bis* (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Questa previsione si fa particolarmente urgente in presenza di violenza domestica e di genere perché garantisce effettività ai c.d. ordini di protezione, il cui mancato rispetto, se privo di sanzione, pregiudica sostanzialmente la tutela della vittima femminile, soprattutto in tempo di emergenza pandemica. Essa colma un vero e proprio vuoto legislativo e di tutela da tempo lamentato in dottrina²⁶.

Sempre sul piano del diritto penale sostanziale, si annoverano numerosi aggravamenti sanzionatori che si collocano nell’ottica di un inasprimento delle pene finalizzato ad assumere, secondo alcuni, una mera valenza simbolica e rassicuratrice, al pari di quanto avvenuto per la c.d. legge sul femminicidio, ossia la legge n. 119/2013. Il “Codice Rosso” prevede infatti un aggravamento della pena (ora prevista da tre a sette anni) per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), reato per il quale si prevede anche una fattispecie aggravata speciale, con pena aumentata fino alla metà, quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi e si considera sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato: in questo senso la proposta di riforma rispon-

23 I. Pellizzone, *Violenza di genere e Covid/19: impatto sulle donne e sui minori delle misure restrittive in una prospettiva di diritto costituzionale*, p. 4, in corso di pubblicazione: fonte sito Iris Unimi.

24 *Ibidem*. L’A. ricorda i dati ISTAT che mostrano un lieve aumento del ricorso a questa misura nel mese di marzo 2020.

25 Si deve menzionare, poiché colma un vuoto legislativo, con riferimento ai noti dettami della Convenzione di Istanbul, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Una previsione assolutamente opportuna perché necessitata alla luce del disposto convenzionale e perché in tal modo non si dovrà fare ricorso in via interpretativa ad altre fattispecie per punire tale grave forma di violenza di genere. Segue la previsione, innovativa, del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. *revenge porn*, inserito all’art. 612-*ter* c.p. dopo il delitto di *stalking*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 Euro. Da ultimo, si annovera l’introduzione del delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-*quinquies* c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Si tratta all’evidenza di previsioni delittuose che non possono non considerarsi, *prima facie*, opportune in ragione dell’incidenza frequente di queste fenomenologie delittuose nella prassi.

26 Sia consentito il rinvio a L. Goisis, *Crimini d’odio*, cit., p. 437.

de alle volontà di punire più severamente la c.d. violenza assistita (viene correlativamente modificato l'art. 61, n. 11-*quinquies* dove è soppresso il riferimento all'art. 572 c.p. probabilmente per evitare la duplicazione). Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è prevista la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Anche questo profilo assume un'importanza decisiva, specie in tempo di pandemia, posto che è essenziale allontanare la vittima dall'aggressore nel contesto della violenza di genere.

La pena è analogamente aumentata (ora prevista da un anno a sei anni e sei mesi) per il delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); altresì per i delitti di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e ss. c.p.)²⁷: la pena passa ora da sei a dodici anni ed è previsto – a nostro avviso assai convenientemente – anche un allungamento del termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, riformula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Sono oggetto di inasprimento sanzionatorio anche il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.)²⁸ e il delitto di omicidio, con un ampliamento del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali²⁹.

Infine, il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero³⁰.

Trattandosi di riforma di conio recente, ci limitiamo a brevi preliminari riflessioni³¹. Nonostante il "Codice Rosso" presenti alcuni profili dubbi in ordine agli ulteriori inasprimenti sanzionatori – se-

27 Si prevede che "all'articolo 609-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni".

28 Con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Il delitto è dichiarato procedibile d'ufficio.

29 La legge n. 69/2019 prevede queste modifiche all'art. 577 c.p.: "1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: "o il discendente" sono inserite le seguenti: "anche per effetto di adozione di minorenne" e le parole: "o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente" sono sostituite dalle seguenti: "o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva"; b) al secondo comma, dopo le parole: "l'altra parte dell'unione civile, ove cessata" sono inserite le seguenti: "la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate" e dopo le parole: "la sorella" sono inserite le seguenti: "l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile"; c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste". Ampiamente, sulle riforme sostanziali, nonché su quelle processuali, G. L. Gatta, *op. cit.*, p. 1.

30 Il "Codice Rosso" prevede la seguente riforma dell'art. 165 c.p.: "nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato".

31 Si segnalano ulteriori provvedimenti degni di nota sotto il profilo sostanziale: disposizioni in ordine al trattamento penitenziario e in particolare rispetto al trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti in famiglia e per *stalking* (art. 17, l. 69/2019), ove si prevede che le persone condannate per i delitti di cui sopra possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di pre-

condo l'insegnamento di Beccaria, non sarà la severità della pena, ma la certezza e prontezza della medesima a fare maggiore effetto sull'animo umano³² (recenti statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dimostrano che il carcere è largamente ineffettivo nel contrasto a tale forma di criminalità) –, oltre al sapore simbolico di alcune previsioni incriminatrici (penso al c.d. "revenge porn", che tuttavia è indubbiamente un fenomeno complesso che necessita di una regolamentazione, nonché al delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punibile attraverso la norma sulle lesioni comuni), esso si segnala per l'opportuna previsione di specifiche fattispecie penali – penso, *in primis* e soprattutto, al delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – *dovute* in virtù della ratifica della Convenzione di Istanbul e che si pongono nell'ottica della tutela dei diritti fondamentali delle vittime femminili, diritti riconosciuti apertamente dalla legge, come dimostra anche la previsione di disposizioni in ordine al riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza (art. 18 l. 69/2019), la previsione, all'art. 8 della legge, di un fondo per gli orfani di vittime di violenza di genere (fondo in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie), nonché disposizioni in ordine all'indennizzo delle vittime di reato (art. 19 l. 69/2019)³³.

Vale la pena sottolineare che la stessa Corte europea dei diritti umani ha assai di recente chiarito l'inquadramento dogmatico della violenza di genere, sottolineando in particolare come tale forma particolare di violenza integri una violazione non tanto e non solo dell'art. 8 della CEDU, bensì piuttosto dell'art. 3 della Convenzione: riconoscendo espressamente la natura di trattamento inumano e degradante della violenza di genere, aperta manifestazione della violazione dei diritti umani delle vittime femminili³⁴.

In definitiva, ci pare che ad un bilancio complessivo, nella legislazione penale italiana più recente, gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, così manifestamente lesiva dei diritti fondamentali delle donne, siano doverosamente cresciuti e si siano affermati (benché dopo una linea evolutiva lenta che ha scontato senz'altro un ritardo culturale) e siano riusciti – anche in tempo di pandemia – a far fronte al problema della recrudescenza della violenza di genere e domestica.

Lo dimostra, del resto, una ricerca empirica condotta dal CNR, con il metodo dell'intervista, sullo stato di applicazione del c.d. Codice Rosso, tra l'altro, in tempo pandemico, ove si è appurato l'impatto che l'attuazione delle politiche di isolamento e distanziamento sociale hanno avuto sulla capacità delle reti di supporto di fornire assistenza e di aiutare la vittima di violenza a chiedere aiuto, denunciare e cercare vie di fuga da situazioni drammatiche. Da tale indagine emerge che gli esperti intervistati hanno, in linea generale, considerato il Codice Rosso un passo in avanti nella tutela delle donne, sebbene risultino ancora esistenti molteplici criticità relative al coordinamento territoriale di tutti gli attori del sistema. Gli intervistati hanno apprezzato in particolare "lo sforzo profuso, nel periodo in questione, dalle forze dell'ordine e dagli uffici requirenti che si sono attivati per mantenere

venzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

- 32 Sia permesso, sull'affermazione della mitezza delle pene nel pensiero di C. Beccaria, il rinvio a L. Goisis, *The Human Right to Mild Punishment*, in L. Goisis-Q. Berisha, (a cura di), *Un percorso di studio sui diritti umani*, Bergamo, Bergamo University Press-Sestante edizioni, 2011, pp. 55 ss.
- 33 Scettico verso meri inasprimenti di pena in questa materia si dichiara F. Basile, *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in *Criminalia*, 2018, p. 11. Scrive l'autorevole studioso, ricordando l'insegnamento di G. Marinucci: "Punire non basta, quindi, ed anche il penalista – e insieme a lui il legislatore penale – dovrebbe ricordarsi, una volta in più, che la migliore politica per la lotta alla criminalità è la *politica sociale* (...)". *Ivi*, p. 13.
- 34 Cfr. Corte EDU, 26 marzo 2013, No. 33234/07, *Valiulienė v. Lituania*, con nota di C. Parodi, *La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2013, p. 1 ss.

adeguati livelli di coordinamento e comunicazione in un momento nel quale appariva fisiologico un rallentamento delle attività, sebbene abbiano concluso nel senso della necessità di una sempre maggiore specializzazione delle forze di polizia e di tutti coloro che operano nel settore”³⁵.

Come è stato acutamente sottolineato, “le situazioni critiche e le catastrofi rappresentano da sempre ambiti di studio di particolare interesse per chi fa ricerca sociale, perché consentono di fare emergere le strutture e i processi che caratterizzano la quotidianità dell’esperienza, ma che, proprio per questo, non sempre risultano facilmente visibili. In particolare esse offrono la possibilità di mettere a nudo e osservare le contraddizioni, i paradossi e le asimmetrie che attraversano i contesti di ordinarietà della vita sociale e che da tali eventi vengono solitamente esacerbati. La pandemia di Coronavirus che ha recentemente colpito il pianeta non rappresenta una eccezione in tal senso”³⁶.

Ebbene, tra le ricadute sociali del Coronavirus, e in particolare tra le dirette conseguenze delle misure governative adottate per contenere l’epidemia, decisamente drammatiche sono state quelle relative ai rischi di violenza sulle donne: si è trattato di “un’emergenza nell’emergenza”, o, di una “doppia emergenza”.

Tuttavia, una lezione, se possibile, può essere tratta da questa gravosa situazione: la pandemia ha posto in luce con più lampante chiarezza come gli strumenti di contrasto alla violenza di genere – e segnatamente gli strumenti di matrice penalistica – debbano ispirarsi non più alla logica dell’emergenza, appunto, bensì ad una logica di tutela sistematica e strutturale della vittima femminile, la cui vulnerabilità – sia in situazioni ordinarie che, soprattutto, in situazioni pandemiche o di crisi – è acclarata dal dato statistico e riconosciuta dalla stessa nota Direttiva Vittime.

La vicenda pandemica ha dunque mostrato che i tempi sono maturi affinché, come suggerisce l’Onu nel rapporto sulla violenza di genere nel nostro Paese, il legislatore italiano accolga un approccio olistico e organico al fenomeno, non più frammentario ed estemporaneo. Tra le raccomandazioni

³⁵ CNR, *Il Rapporto: un anno di Codice Rosso*, 2020, p. 37 ss. al sito www.giurisprudenzapenale.com. Molte Procure hanno garantito la continuità e tempestività dell’intervento attraverso l’audizione della persona offesa da remoto; la priorità di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza familiare; il regolare svolgimento delle udienze relative a reati di violenza familiare, nonché attraverso un’interpretazione della normativa di urgenza nel senso di non considerare sospeso il termine di cui all’art. 362, comma 1 *ter* c.p.p., ovvero il limite temporale dei tre giorni previsto per l’escussione della persona offesa. Emerge da tale Rapporto anche un dato interessante relativo all’andamento dei diversi delitti c.d. spia. Dal confronto con gli uffici requirenti che hanno risposto alla domanda sui flussi dei procedimenti iscritti e definiti in relazione ai reati di violenza di genere nei periodi marzo e aprile 2019 e marzo e aprile 2020, emerge che nella maggior parte dei casi è stato registrato un calo dei flussi dei procedimenti oggetto di indagine, mentre in altri casi è stata riferita l’invarianza del dato. A fronte di una drastica diminuzione iniziale, si è in seguito registrato un aumento dell’afflusso di notizie di reato che riguardano principalmente il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) (come registrato dalle Procure di Bologna e di Genova). Alcuni uffici hanno evidenziato anche una diminuzione del delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) (ad es. la Procura di Trieste e la Procura di Genova), sulla quale hanno influito, verosimilmente, le restrizioni di movimento legate all’emergenza COVID. Dalla ricerca emerge, infatti, un sensibile aumento dei procedimenti iscritti per il delitto di cui all’art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), catalogabili come violenza di genere, nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. “Vi sono evidenze per ritenere che il *trend* di aumento possa essere imputabile alle misure di contenimento da *lockdown* che hanno determinato una convivenza forzata”, scrive l’ente di ricerca. Tra gli uffici di Procura oggetto di monitoraggio nella ricerca del CNR si segnala un sensibile aumento delle iscrizioni per il delitto di cui all’art. 582 c.p. (Lesione personale) catalogabile come delitto “spia” della violenza domestica (specie nella Procura Roma: da 248 iscrizioni del periodo 1° gennaio-31 maggio 2019 alle 448 del periodo 1° gennaio-31 maggio 2020). Si nota inoltre una diminuzione dei procedimenti iscritti per il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609-*bis* c.p., verosimilmente imputabile agli effetti del confinamento. *Ivi*, p. 38. Dati, questi ultimi, in linea con i dati ISTAT riferiti in apertura.

³⁶ Così B. Poggio, *op. cit.*, p. 37.

che l'Onu, nella persona di Rashida Manjoo, Relatore Speciale sulla violenza di genere, rivolge al nostro Paese, spiccano, significativamente, e in primo luogo, il varo di "una legge specifica sulla violenza alle donne che consenta di superare le frammentazioni e i ritardi oggi esistenti in ambito giuridico" (come accade per esempio nell'ordinamento spagnolo)³⁷.

Segue la raccomandazione di superare la lacuna giuridica in tema di custodia dei figli e di tutela delle vittime di violenza domestica, di predisporre una formazione mirata che migliori le competenze dei giudici per rendere più efficace il contrasto alla violenza sulle donne, di colmare le disparità di genere esistenti nel settore pubblico e privato, di continuare a condurre campagne di sensibilizzazione indirizzate ad eliminare atteggiamenti convenzionali e discriminatori sul ruolo e la responsabilità di donne e uomini nella famiglia, nella società e nel mondo del lavoro, anche attraverso la formazione mirata dei *mass-media*, di assumere iniziative e stanziare le risorse economiche necessarie per finanziare e o creare nuovi centri antiviolenza per l'assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza, di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità giudiziaria, forze di polizia ed operatori sanitari e sociali che si occupano di violenza sulle donne, di rafforzare e finanziare una corretta e capillare raccolta di dati in materia³⁸.

Il fenomeno della violenza di genere, come emerge da tali raccomandazioni, va combattuto sul terreno culturale e sociale, prima ancora che giuridico. "Punire non basta"³⁹, come è stato icasticamente sottolineato di recente. Tuttavia, non potendo rinunciare al presidio del diritto e del diritto penale, laddove sono coinvolti diritti fondamentali delle vittime femminili, l'intervento legislativo dovrà caratterizzarsi, a nostro avviso, per organicità, sistematicità e coerenza, nominando il genere – concetto oggi affermatosi quale strumento interpretativo irrinunciabile sul terreno penalistico alla luce della Convenzione di Istanbul – e non potrà non ispirarsi al principio dell'uguaglianza sostanziale, in nome del "trattamento differenziato dei distinti", cui la nostra Corte Costituzionale si richiama ripetutamente⁴⁰.

La "drammaticità" della violenza di genere nel "dramma" della pandemia richiama oggi il legislatore penale a questa precisa responsabilità fungendo da monito e sprone ad operare nella direzione indicata dalla comunità internazionale.

37 Cfr., sulla legislazione spagnola in materia di violenza di genere, L. Goisis, *Crimini d'odio*, cit., p. 391 ss.

38 Cfr. UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequence. Mission to Italy*, Rashida Manjoo, 15 giugno 2012, citato. Si veda altresì R. Diaz, L. Garofano, *I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza sulle donne: che cosa sono, come difendersi*, Modena, Infinito Edizioni, 2013, p. 26 s.

39 Così F. Basile, *Violenza*, cit., p. 13.

40 Cfr. L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 26 ss.